

DECRETO 25 giugno 2019.

Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (*transshipment*) delle merci pericolose».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n. 2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione come modificata dalla direttiva n. 2009/17/CE;

Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (*transshipment*) delle merci pericolose;

Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in data 3 maggio 2018 concernente composizione e compiti del Gruppo di lavoro merci pericolose;

Viste le proposte avanzate dalla Federazione nazionale agenti raccomandatori marittimi e mediatori marittimi afferenti la modifica del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con e-mail datata 5 gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente dettagliate con note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato decreto dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose;

Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal *Correspondance Group* costituito con i rappresentanti di alcune direzioni marittime;

Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso dal Gruppo di lavoro merci pericolose nel corso delle sedute rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa viene aggiunto, al punto 6.2, il seguente secondo capoverso:

«Limitatamente alle unità diverse da *full container*, possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto ovvero nulla osta allo sbarco delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».

Art. 2.

All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

«4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna. È ammesso l'utilizzo del numero di *booking* con obbligo da parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del comandante della nave di inserire il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o in modalità cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema PMIS) non appena in possesso dello stesso e comunque prima dell'ingresso del contenitore in porto, pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata».

Art. 3.

L'annesso 4 allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa è abrogato e sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto, unitamente al suo annesso che ne costituisce parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, che entreranno in vigore al sesto mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2019

Il Comandante generale: PETTORINO



Annesso 4
(Decreto dirigenziale n. 565/2019 del 25/06/2019)

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARRE (1)

LIST OF DANGEROUS GOODS TO LOADING AND UNLOADING (1)

NAVI _____ Partenza/arrivo del _____
 SHIP _____ Date of departure/arrival _____
 Porto di _____ Ormeggio _____
 Port of _____ Berth _____

Porto di destinazione/provenienza Port of destination/origin (2)	Numero UN UN Number	Nome di spedizione appropriato Proper Shipping Name (3)	Classe o divisione Class or Division	Rischio/i sussidiario/i Subsidiary risk	Gruppo di imballaggio Packing Group (4)	Tipo di imballaggio (eventualmente integrato dal codice identificazione) Type of Packaging (possibly supplemented by code for designating types) (5) (7) (8)	Numero colli number of packages	Massa lorda o netta o volume gross or net mass or volume (6)	Codice alfanumerico del contenitore o numero di booking/reference number o targa o sigla unita di trasporto del carico e/o chiatte Alphanumerical code of the container or booking number/reference number or label or symbol of CTU or barge (9)	Codice alfanumerico del contenitore Numero booking/reference number



Annesso 4
(Decreto dirigenziale n. 565/2019 del 25/06/2019)

Firma del raccomandatario marittimo, dell'armatore o del comandante della nave: _____
Signature of the agent, owner or master of the vessel:

NOTE:

NOTES:

- (1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco.
Shall be filled a list for loading and a list for unloading.
- (2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.
The port of destination: should be stated for the goods to be loaded. The port of origin: should be stated for the goods to be unloaded.
- (3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR/RID; le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO" MARINE POLLUTANT.
Listed in Part 3 of the Code IMDG / ADR/RID; for substances included in annex III to the MARPOL 73/78 must be indicated "MARINE POLLUTANT".
- (4) Non previsto per le merci per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR/RID.
Not provide if not expressly stated in the IMDG/ADR/RID Code.
- (5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 2 e 7, nonché per le altre merci per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR/RID.
Code for designating types of packaging is not provided for tanks, and for class 2 and 7, and for all other goods for which it is not expressly stated in the IMDG/ADR/RID Code.
- (6) Specificare se massa lorda o netta, espressa in Kg. Il volume deve essere espresso in litri.
Specify whether net or gross mass, expressed in Kg. The volume must be expressed in liters.
- (7) Per le merci pericolose imballate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LTD-QTY".
For dangerous goods packed in limited quantities must be indicated "limited quantity" or "LTD QTY-".
- (8) Per le merci pericolose imballate in quantità esenti deve essere indicato "quantità esenti" o "excepted quantities".
For dangerous goods packed in excepted quantities shall be indicated "excepted quantity" .
- (9) Una volta inserito il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna è obbligatorio inviare all'Autorità Marittima il presente annesso su supporto informatico PMIS o cartaceo. L'inserimento del numero di booking è ammesso ESCLUSIVAMENTE per quanto attiene le istanze di IMBARCO
Once the alphanumeric code of the container or of the tank containers has been inserted, it is compulsory to send this annex to the Maritime Authority on a PMIS or paper form. The inclusion of the booking number is allowed ONLY with regard to the requests of LOADING

